

Legla (Asla): aprirsi a nuovo capitale sarebbe positivo per costituirci come società di servizi

# LEGALI, SOCI (NON) CERCASI

## A frenare lo sviluppo lo status normativo carente


TESTI DI  
GABRIELE VENTURA

Prendo ai soci di capitale, gli studi legali possono diventare società di servizi. A oggi, però, mancano ancora i regolamenti attuativi della normativa introdotta ormai quasi un anno fa con il ddl Concorrenza. Di conseguenza, gli aspetti fiscali, contabili, giuslavoristi restano un'incognita. Per questo, al momento gli studi associati non si stanno attivando nella ricerca di soci terzi. Lo afferma Giovanni Lega, presidente di Asla, l'Associazione che riunisce gli studi legali d'affari, che ha fatto il punto sugli effetti della possibilità, per gli studi, di inserire soci di puro capitale e su quale tipologia di struttura societaria possa garantire maggiori opportunità di sviluppo.

**Domanda.** A quanto sembra, la nuova norma che introduce la possibilità di inserire soci di puro capitale all'interno degli studi legali sta riscuotendo particolare attenzione da parte degli studi legali d'affari. Qual è il suo riscontro in merito?

**Risposta.** Se ne parla da così

tanto tempo che certamente il fatto che sia passata la possibilità di inserire soci di puro capitale all'interno degli studi legali è degna di attenzione. Peraltro, non mi risulta che vi siano state delle concrete situazioni di tal natura né che gli studi legali associati



siano particolarmente attivi nella ricerca di soci terzi. Mi sembra che, invece, si sia data molta più attenzione alla forma societaria come novità per l'esercizio della professione in forma associata, anche se, anche in questa ipotesi, si contano sulla punta della mano le concrete istituzioni di società di capitali.

**D.** In che modo e a quali condizioni questa possibilità può rappresentare un'opportunità di sviluppo per gli studi legali?

**R.** Effettivamente, la possibilità di riferirci a capitale/

equity aperto da parte di terzi potrebbe essere importante per lo sviluppo di studi legali che siano finalmente in grado di costituirsi e costruirsi come piccole medie società di servizi. La verità è che l'attuale status normativo è ancora estremamente carente, essendosi limitato a prevedere la possibilità di tale partecipazione senza peraltro avere ancora emanato un regolamento di attuazione per le parti fiscali, contabile, giuslavoriste ecc, né a livello generale né a livello specifico.

**D.** Quale tipologia di struttura societaria a suo avviso può garantire maggiori opportunità per lo sviluppo dello studio?

**R.** Non vorrei ripetermi ma, riferendomi alla normativa attuale, posso ipotizzare che la cooperativa di capitali sia forse la forma più idonea. Infatti, è quella che più si avvicina alla Llp anglosassone, che è in assoluto la forma più utilizzata dai paesi di Common Law che vantano un'esperienza ultrasecolare in tali applicazioni. Fra l'altro, proprio uno dei casi citato è lo studio Polis di Bari che, quasi da un anno, si è già costituito sotto tale egida.

**D.** Quale criticità presenta



a suo avviso la normativa e in che modo è possibile risolverle?

**R.** Purtroppo, la criticità è dovuta come detto sopra alla vera e propria carenza di norme. Sarebbe auspicabile che i regolamenti che dovrebbero dettare la disciplina di queste strutture societarie potessero vedere coinvolta una struttura come Asla, che da tempi non sospetti ha messo in pratica (per esempio emanando le linee guida di best practice) una propria disciplina «captive» peraltro studiata dalle esigenze pratiche dei suoi associati. Nel momento in cui si mette mano alle varie tematiche ci si rende effettivamente conto che bisogna apportare dei correttivi alla regolamentazione e normazione. Esistono infatti delle considerazioni specifiche che vanno fatte per far sì che,

incompatibilità e tipizzazioni non risultino essere degli apocalittici dogmi ma possono trovare una collocazione che non rivoluzioni l'attuale sistema.

**D.** Quale il futuro del mondo degli studi legali d'affari anche rispetto allo sviluppo delle nuove tecnologie?

**R.** Più che nuove tecnologie credo si debba parlare di accessibilità alle tecnologie. Si parla infatti di intelligenza artificiale (o meglio learning machine) da almeno 50 anni, la diversità è che, mentre prima dovevano essere sviluppate da un main frame grande come la Lombardia, oggi possono essere condensate in centimetri quadrati. Certamente, molte nuove applicazioni e lo sviluppo di algoritmi friendly aiuteranno soprattutto a rendere più efficienti situazioni routinarie e/o ripetitive creando valore sull'ottimizzazione di tempi e persone. Già oggi, esistono applicazioni di intelligenza artificiale nel campo delle due diligence che, sebbene ancora siano limitate a «virtual data room», presto verranno ampliate ad altri settori. È indubbio che l'informatizzazione e l'impatto tecnologico saranno una costante necessaria per la competitività anche nel settore degli studi legali associati. (riproduzione riservata)

### Iscrizione all'albo Stc, le diverse interpretazioni di notai e commercialisti

Interpretazioni discordanti sui requisiti delle società tra professionisti. È restrittiva quella del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), secondo cui, per l'iscrizione all'albo della stp, devono essere soddisfatti sia il requisito del numero dei soci professionisti, almeno pari ai due terzi dei soci che compongono le società, sia quello delle quote di partecipazione al capitale sociale, che devono essere detenute per almeno due terzi in capo ai soci professionisti. Di tenore opposto, invece, le indicazioni dei notai del Triveneto, che indicano come rilevante l'unica circostanza che, in relazione al metodo adottato per le decisioni dei soci, ai soci professionisti spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili. Entrando nel dettaglio, il Cndcec, con un pronto ordini (n. 319/2017 pubblicato il 30 aprile scorso), ha chiarito che, per l'iscrizione all'albo delle società tra professionisti deve riscontrarsi, allo stesso tempo, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste, per quote di partecipazione al capitale sociale, per voti nelle deliberazioni. Il quesito era stato formulato



dall'Ordine di Rimini, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 4, lettera b della legge n. 183/2011, laddove si prevede che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei so-

ci». Secondo il Cndcec, dalla norma emerge che la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente, sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla stp. Inoltre, le quote societarie dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni

dei soci. Tale orientamento, prosegue il pronto ordini, è stato confermato anche dalle decisioni del 28 marzo scorso del Cndcec, che ha rigettato i ricorsi contro la mancata iscrizione delle stp nella sezione speciale dell'albo perché non presentavano entrambi i requisiti. Il Consiglio nazionale ha ritenuto infatti che «il senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente di riconoscere la natura di società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti che riguardo alle quote sociali dei medesimi». Di diverso avviso, come detto, i notai del Triveneto che con la Massima Q.A. 19 hanno chiarito che deve rilevare unicamente, in relazione al metodo adottato per le decisioni dei soci, la circostanza che ai soci professionisti spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili. Secondo i notai, infatti, la norma ha l'obiettivo di garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili, e non anche una maggioranza di mera partecipazione che sia disconnessa dai diritti di voto. (riproduzione riservata)